

VERBALE DI ACCORDO
(contratto di Solidarietà di tipo difensivo)

Il giorno 15 luglio 2013 tra:

- La Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., nelle persone di E. Troiano, M. Galeazzi ed A. Nicotra;

E

- F. Ameduri, componente della RSU, e C. Aloe per S.L.F. – Cobas Lavoro Privato;

Premesso che

- la Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. è un'azienda del Gruppo Menarini. Ha un totale di 421 dipendenti. 380 risorse (di cui 29 Capi Area e 351 ISF) del totale indicato appartengono alle Forze Operative Esterne, mentre la restante parte della popolazione aziendale ha mansioni di supporto all'operatività dell'azienda farmaceutica;
- l'attuale penalizzante scenario di riferimento del settore farmaceutico e, soprattutto, la c.d. Spending Review che, tra le altre misure, prevede, in sintesi, l'obbligo di prescrizione del principio attivo in ricetta da parte del medico per tutti i farmaci scaduti di brevetto, hanno reso l'attuale modello organizzativo inidoneo a rispondere alle mutate esigenze del mercato di riferimento, rendendone improrogabile una profonda rivisitazione;
- per effetto di quanto sopra, l'assetto occupazionale, riferito all'informazione scientifica (ISF e Capi Area), presenta una situazione di eccedenza pari a un numero di 189 unità su 380;
- sulla base dell'attuale situazione generale non sono prevedibili a medio termine elementi di novità tali da modificare sostanzialmente lo scenario di cui sopra;
- le Parti hanno espresso la comune volontà di porre in atto strumenti ed iniziative volte a salvaguardare l'assetto occupazionale.

Le Parti concordano quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale d'accordo.
2. L'Azienda e il sindacato in epigrafe convengono sull'applicazione del contratto di solidarietà difensivo previsto e disciplinato dall'art. 1 della legge 863/84 così come

Francesco Ameduri


[Signature]

[Signature]
1 di 3

integrata dall'art. 5 della legge n.236/93 (e successive modifiche e integrazioni) e dal D.M. 46448 del 10 luglio 2009.


3. Il contratto di solidarietà difensivo avrà la durata di 24 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2013, e interesserà complessivamente n. 380 dipendenti, come da prospetto nominativo allegato n. 1, tutti appartenenti alle Forze Operative Esterne (ISF e Capi Area). Al termine dei primi 12 mesi le Parti si incontreranno a scopo di verifica.
4. La riduzione dell'orario di lavoro da applicare ai dipendenti è prevista nella misura media settimanale del 30%, con compensazione su base mensile delle oscillazioni settimanali in aumento o in diminuzione di tale percentuale, per ciascun lavoratore. L'orario di lavoro si articolerà in senso verticale e/o orizzontale (a frazioni di mezze giornate o giornate intere), così come sarà precisato nelle comunicazioni che verranno preventivamente e tempestivamente inviate al personale interessato. La programmazione della riduzione avverrà su base mensile (secondo calendario) e verrà comunicata ad ogni singolo lavoratore interessato (anche a mezzo mail), di norma almeno 10 giorni di calendario prima dell'inizio del mese successivo al fine di consentire le necessarie pianificazioni dell'attività lavorativa. Si precisa, inoltre, che, nelle giornate di riduzione oraria, la mezza giornata di lavoro (pari a 4 ore di prestazione lavorativa) dovrà consentire al lavoratore di terminare la prestazione lavorativa al massimo entro le 13:30. La programmazione del primo ciclo di riduzione dell'orario lavorativo sarà oggetto di esame congiunto con la RSU e le segreterie territoriali, da considerarsi esaurito entro e non oltre il 20 settembre 2013. Inoltre, trimestralmente, la Direzione Aziendale e la RSU si incontreranno per il monitoraggio della situazione e la verifica di conformità rispetto al presente Accordo.
5. Le parti convengono ai sensi dell'art. 5 comma 10 legge 236/93 che qualora si rendesse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, in vigenza del presente accordo, l'Azienda provvederà a modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto, attenuando la riduzione d'orario, anche in maniera non uniforme e quindi differenziata per dipendente, dandone tempestiva comunicazione alle R.S.U. e ai lavoratori interessati. Significativi scostamenti dal programma originario saranno oggetto di apposita verifica tra le Parti.
6. Per effetto della riduzione oraria di cui ai punti precedenti, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti contrattuali e/o di legge, verranno determinati e corrisposti in maniera proporzionale alla effettiva prestazione di lavoro, fatta eccezione per il TFR per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 e dell'art. 1 comma 5 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 1984 n. 863.
7. Ai sensi delle richiamate leggi n° 863/84 (art.1) e n° 236/93 (art.5), l'Azienda inoltrerà istanza agli organi competenti al fine di ottenere, in favore del personale interessato alla contrazione dell'orario di lavoro di cui alla presente intesa, il trattamento di integrazione salariale e i contributi previsti, rispettivamente dalle due norme richiamate.
8. L'Azienda garantirà ai lavoratori l'anticipo mensile delle integrazioni economiche a carico dell'INPS, come previsto dalla normativa specifica in materia di contratti di solidarietà, alle normali scadenze di paga.

Francesco Amel





2 di 3



Con riferimento al Contratto di Solidarietà come sopra definito, l'Azienda precisa quanto segue:

- CCNL applicato: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.
- Orario di lavoro ordinario contrattuale applicato: 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, così come previsto dal richiamato CCNL.
- Elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà: n. 380 unità, vedi allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente accordo.
- L'orario individuale di lavoro sarà ridotto per una media settimanale del 30%, con compensazione su base mensile delle oscillazioni settimanali in aumento o in diminuzione di tale percentuale, per ciascun lavoratore.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di avere pienamente, correttamente ed esaurivamente esaurito con esito positivo, in ogni sua parte e ad ogni effetto, la procedura prevista dalle norme di legge.

Le Parti si incontreranno, comunque, entro gennaio 2014, per la verifica di quanto concordato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

Cognome e Nome

TROIANO ENNIO

GILEAZZI MASSIMO

NICOTRA ALBERTO

Per la RSU

Cognome e Nome

AMEDURI FRANCESCA

Francesca Ameduri

Per S.L.F. - Cobas Lavoro Privato

Cognome e Nome

ALOG CARLO

ALOG CARLO

ALOG CARLO